

## Decreto del Ministro dell'Interno - 7 gennaio 2013

*Disposizioni concernenti la comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.*

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr.14 del 17-1-2013)

### Art. 1 - Comunicazione giornaliera

**Le generalità delle persone alloggiate** presso le strutture ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, vengono trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, **entro 24 ore successive all'arrivo** delle persone alloggiate, e **comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore**, alle Questure territorialmente competenti secondo le modalità previste dai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.

- trasmettere i dati degli ospiti **entro le 24 ore successive**, per i soggiorni sopra le 24 ore;
- sotto le 24 ore stabilisce l'**immediatezza**, o meglio all'arrivo degli ospiti;
- per il campo relativo ai giorni di permanenza, si fa riferimento a quelli dichiarati all'atto dell'arrivo presso la struttura ricettiva.

Comunque, per quanto riguarda la sanzione da applicare a chi, nei casi di permanenze inferiori alle 24h, non comunica le presenze "all'arrivo stesso" (ma comunque entro le 24h...), il Ministero dice che non si può applicare il 17 Tulpis ciò poiché quanto previsto dal D.M. non è una mera "integrazione" consentita dalla fattispecie sanzionata, bensì un'ipotesi di illecito nuova e diversa, la cui introduzione non è consentita attraverso fonti di rango regolamentare come è il D.M.

### Art. 2 - Trasmissione della comunicazione con mezzi informatici/telematici

**1. I gestori** delle strutture ricettive **devono produrre** specifica **domanda** alla Questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. La Questura abilita la struttura ricettiva, attraverso la necessaria certificazione digitale, esclusivamente all'inserimento, in un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati, con possibilità di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione. La struttura ricettiva può anche trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati già digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese secondo le modalità di cui al punto 2.4.2 dell'allegato tecnico.

**2.** Ciascuna struttura ricettiva **inserisce i dati esclusivamente** nel sistema della Questura territorialmente competente. I dati da trasmettere in via informatica/telematica sono quelli indicati al punto 1 dell'allegato tecnico al presente decreto. La ricevuta digitale degli inserimenti effettuati con le modalità di cui al presente articolo, può essere scaricata e conservata da ciascuna struttura ricettiva secondo le indicazioni descritte al punto 3.1 dell'allegato tecnico e vale come attestazione dell'avvenuto adempimento.

**3. Qualsiasi impedimento**, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati con la modalità descritta nel presente articolo **deve essere**, con ogni mezzo, **tempestivamente comunicato alla Questura** territorialmente competente. In tale ipotesi il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le ulteriori modalità individuate dall'art. 3 del presente decreto.

- **comma 1** – la struttura deve presentare **domanda** per essere autorizzati all'uso del portale Alloggiatiweb – se ne occupa l'Ufficio Notifiche Alloggiati della Divisione Anticrimine sito in Questura via Fatebenefratelli nr. 11;
- **comma 2** – la struttura deve inviare i dati **ESCLUSIVAMENTE** nel portale;
- **comma 3** – **qualsiasi impedimento** deve essere **tempestivamente comunicato** alla Questura, con ogni mezzo.

l'ufficio alloggiati fornisce 2 recapiti telefonici, un numero di fax nonché indirizzo email.

### **Art. 3 - Trasmissione della comunicazione mediante fax o posta elettronica certificata**

Nei casi in cui sussistano **problematiche di natura tecnica al sistema web** che impediscano la trasmissione secondo le modalità previste al precedente art. 2, la **comunicazione** delle generalità dei soggetti alloggiati e' effettuata mediante trasmissione a **mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata** alla Questura territorialmente competente.

I dati da trasmettere via fax o via posta elettronica certificata sono quelli indicati al punto 1 dell'allegato tecnico al presente decreto e vanno inviati secondo un elenco sequenziale dei soggetti alloggiati. La ricevuta degli inserimenti effettuati con le modalità di cui al presente articolo, e' definita rispettivamente al punto 3.2 dell'allegato tecnico per quanto attiene la trasmissione a mezzo fax e al punto 3.3. dello stesso allegato per quanto attiene la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata.

- in caso di problemi al portale Alloggiatiweb la struttura può inviare i dati a mezzo fax o PEC - senza dover comunicare con la Questura.

Si fa presente che nel 2013 si è avuto solo un giorno di inaccessibilità totale al portale alloggiatiweb, dovuto ad un problema sulla sede nazionale sita in Napoli.

### **Art. 4 - Modalità di conservazione ed accesso ai dati**

1. I dati acquisiti con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto sono conservati in una struttura informatica, logicamente separati per ciascuna Questura, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.

2. Titolare del trattamento dati e' il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; Responsabile del trattamento dei dati e' la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato dello stesso Dipartimento; incaricati del trattamento dei dati sono gli operatori individuati dal responsabile del trattamento di seguito indicati: il personale di Questure, Commissariati di PS e Uffici Centrali del Dipartimento di PS per finalità di ricerca; il personale del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato per le attività di gestione e manutenzione tecnica del sistema.

3. L'accesso ai dati in linea e' consentito ad agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, espressamente autorizzati con apposito provvedimento del Questore, per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Le informazioni sono consultabili in linea per 15 giorni, decorsi i quali le stesse sono rese accessibili esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di accesso a livello nazionale.

4. I dati raccolti nel sistema sono definitivamente distrutti dopo 5 anni dall'inserimento.

**5.** I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 2 ed alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 3, non appena ottenute le relative **ricevute**. Le stesse devono essere **conservate per 5 anni**.

- i dati devono essere distrutti o cancellati, non appena ottenuta la **ricevuta**;
- la ricevuta **arriva il giorno dopo** aver eseguito l'invio dei dati;
- in caso d'invio fax o pec, la ricevuta fax/pec vale come ricevuta di avvenuto invio;
- la ricevuta va conservata **5 anni**.

### **Art. 5 – Disposizioni finali**

1. I decreti ministeriali 5 luglio 1994, 12 luglio 1996 e 11 dicembre 2000, indicati in premessa, sono abrogati.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Le disposizioni previste dal presente decreto **entrano in vigore** a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.